

Lotteria degli scontrini

A decorrere dal 01.02.2021 è stata sbloccata la c.d. “lotteria degli scontrini” -un concorso a premi gratuito, collegato agli acquisti per i quali è rilasciato un documento commerciale mediante un registratore telematico (o la procedura web resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate)- prevista dalla legge n.232/2016 (articolo 1, commi da 540 a 544) e successivamente rinviata fino alla predetta data.

Pertanto, dal 01.02.2021 i contribuenti che effettuano acquisti di beni o servizi a titolo personale, cioè non relativi alla propria attività (di impresa, arte o professione), presso esercenti che registrano ed inviano telematicamente i corrispettivi, possono partecipare all’estrazione a sorte di premi.

La Legge di Bilancio 2021 (Legge 178/2020) ha limitato la partecipazione alla lotteria degli scontrini solo agli acquisti effettuati con modalità “cashless”; vale a dire con strumenti di pagamento elettronici (es. bancomat, carta di credito, carta di debito, Satispay, ecc.).

Al fine di incentivare il pagamento tramite tali strumenti elettronici e tracciabili, viene prevista l’assegnazione, ad ogni acquirente, di biglietti che consentiranno di accedere ad estrazioni settimanali, mensili ed annuali con corrispondente di premi sia all’acquirente, sia all’esercente (in misura diversa).

Per ogni acquisto è generato un biglietto “virtuale” che consente di partecipare alla lotteria: ogni euro speso dà diritto ad 1 biglietto, fino ad un massimo di 1.000 biglietti per un documento commerciale pari o superiore a 1.000 euro (es. 10 documenti commerciali possono far ottenere fino a 10.000 biglietti virtuali). Qualora l’importo speso sia superiore a un euro, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà, in ogni caso, un altro biglietto virtuale.


Il biglietto vincente per il consumatore può comportare la vincita anche dell’esercente, che abbia validamente documentato l’operazione e trasmesso telematicamente i corrispettivi ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.

Possono partecipare alla lotteria degli scontrini tutte le persone “private” maggiorenni residenti in Italia che acquistino (al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione) beni o servizi presso esercizi commerciali al minuto e che ne manifestano la volontà comunicando all’esercente il codice lotteria, precedentemente rilasciato dal Portale Lotteria accessibile al seguente indirizzo:

PORTALE LOTTERIA

<https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale/home>

Per generare il codice è necessario accedere al predetto portale e generare il codice accedendo alla sezione "partecipa ora".



All'esito della procedura, il codice può essere stampato o salvato sul proprio dispositivo mobile al fine di poterlo esibire all'esercente al momento dell'acquisto.



Il “codice lotteria” rappresenta uno pseudonimo alfanumerico del codice fiscale del consumatore, composto da 8 caratteri, volto a consentirne l’identificazione al fine dell’assegnazione dei premi.

Accedendo al portale, inoltre, i consumatori potranno attivare o disattivare alcune funzionalità di ausilio.

All’interno della banca dati del sistema lotteria restano acquisiti, sostanzialmente, i soli dati riguardanti l’importo speso, la modalità di pagamento ed il codice lotteria, mentre non vengono trasmessi i dati descrittivi dell’acquisto (es. tipologia beni o servizi).

Il trattamento dei dati – rilevati dai singoli esercenti e convogliati telematicamente alla banca dati del sistema lotteria – è incompatibile con qualsiasi trattamento effettuato per scopi differenti dalla partecipazione alla lotteria.

Per ragioni connesse alla tutela della privacy relativamente ai dati personali:

- per ottenere il codice lotteria è necessario indicare, nell’apposita area, soltanto il codice fiscale;
- l’utilizzabilità del predetto codice fiscale è verificata tramite un servizio informatico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
- non è richiesta l’identificazione del soggetto che utilizza il codice lotteria con il soggetto che lo utilizza al momento dell’acquisto.

I dati acquisiti dal “sistema Lotteria” sono a disposizione dei consumatori sul “portale Lotteria” dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

In un’apposita sezione del portale “Fatture e corrispettivi”, gestito dall’Agenzia delle Entrate, sono, invece, messe a disposizione degli esercenti le informazioni trasmesse (con esclusione del codice lotteria), così che questi possano verificare i dati inviati per le attività connesse alla lotteria.

La partecipazione alle estrazioni è consentita ai predetti soggetti (che, all’atto dell’acquisto, comunichino il proprio “codice lotteria”) a condizione che l’esercente trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi per via telematica (ai sensi dell’art. 2 co. 1 del D.Lgs. 127/2015).

Gli esercenti (cioè coloro che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi e che trasmettono telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate), al fine di consentire la partecipazione alla lotteria degli scontrini, devono, pertanto, dotarsi di un registratore telematico RT in grado di acquisire il codice lotteria comunicato dal cliente/acquirente al momento della memorizzazione dei dati dell’operazione.

L’esercente dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate anche l’eventuale operazione di reso/annullo relativo ai documenti commerciali con codice lotteria precedentemente trasmesso al sistema lotteria.

Durante la registrazione dell'operazione, l'esercente è tenuto a memorizzare il "codice lotteria" che il cliente, consumatore finale, facoltativamente, comunica all'atto di acquisto per importi pari o superiore a 1 euro.

L'esercente, avvalendosi del registratore telematico:

- scansiona il codice lotteria (in formato barcode) con il lettore ottico collegato al registratore telematico o, laddove ciò non fosse possibile, lo riporta, digitandolo sul tastierino del registratore stesso;
- memorizza i dati relativi all'operazione;
- accetta il pagamento con carta di credito, bancomat ed ogni altro strumento elettronico di pagamento (es. Satispay);
- emette il documento commerciale, nel quale va riportato sia il codice lotteria del cliente sia l'importo pagato dal consumatore.

Al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza e tutela dei dati personali, all'atto della registrazione dei corrispettivi per ciascuna operazione, il registratore telematico memorizza solo uno dei due codici comunicati dal cliente:

- il codice fiscale, per le detrazioni o deduzioni fiscali; ovvero,
- il codice lotteria, per la partecipazione alla lotteria degli scontrini.

Successivamente, il registratore di cassa genera un file XML, ove risultano i documenti commerciali corredati del "codice lotteria" dei clienti, che, nel corso della giornata e al momento della chiusura di cassa, viene trasmesso al "sistema lotteria" gestito dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l'acquisizione dei dati.

Nella Legge di Bilancio 2021 è precisato che sia la memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi, sia la consegna, previa richiesta del cliente, dei documenti certificativi devono avvenire entro il momento di ultimazione dell'operazione.

Soltanto i corrispettivi validamente trasmessi al "sistema lotteria" sono ammessi a partecipare alle estrazioni (nel periodo di riferimento).

Tenuto conto di quanto sopra, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto opportuno ricordare agli esercenti che utilizzino il registratore telematico di:

- verificare che il registratore disponga del software aggiornato per memorizzare ed inviare i dati della lotteria;
- collegare lo stesso con il sistema di pagamento elettronico (POS o altri sistemi omologati);
- dotarsi di un lettore ottico di codici a barre per registrare in automatico il codice lotteria presentato dal cliente, riducendo significativamente il rischio di eventuali errori in caso di inserimento manuale.

Gli esercenti possono utilizzare, alternativamente al registratore telematico, la procedura web (disponibile nel portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate) per generare il “documento commerciale online” e consentire agli acquirenti di partecipare alla lotteria degli scontrini.

In questo caso, l’operatore deve inserire tutti i dati manualmente, ivi compreso il codice lotteria comunicato dal cliente nel momento in cui è predisposto il documento commerciale, verificando preventivamente che la connessione di rete sia sempre attiva.

Tali adempimenti consentiranno all’Agenzia delle Dogane di costituire la banca dati alimentata delle informazioni trasmesse all’Agenzia delle Entrate (con memorizzazione di partita IVA, denominazione, identificativo, data e ora acquisto, codice lotteria e data di trasmissione telematica dei corrispettivi).

Qualora l’esercente si sia rifiutato di acquisire il codice lotteria all’atto di acquisto, l’acquirente avrà la facoltà di segnalare la violazione sul “portale Lotteria”. Tali segnalazioni potranno essere utilizzate dall’Agenzia e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi relative al rischio di evasione (cfr. art. 1 co. 540 della L. 232/2016, modificato dall’art. 20 del DL 124/2019).

Tali segnalazioni sono possibili a partire dall’1.3.2021.

Ogni corrispettivo trasmesso genera automaticamente un biglietto della lotteria per ciascun euro pagato tramite strumenti di pagamento elettronici (massimo 1.000), associato univocamente (tramite il codice) al documento commerciale.

Non tutti gli acquisti permettono di partecipare alla lotteria. Non lo consentono:

1. gli acquisti effettuati in contanti;
2. gli acquisti di importo inferiore a un euro;
3. gli acquisti effettuati online;
4. gli acquisti destinati all’esercizio di attività di impresa, arte o professione;
5. nella fase di avvio della lotteria, gli acquisti documentati mediante fatture elettroniche;
6. sempre nella fase di avvio della lotteria, gli acquisti per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria (per esempio gli acquisti effettuati presso farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari ecc.);
7. sempre nella fase di avvio della lotteria, gli acquisti per i quali l’acquirente richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.

La “Lotteria degli scontrini” prevede estrazioni mensili, annuali e settimanali. Con lo stesso “scontrino”, è possibile partecipare a più estrazioni.

Il calendario delle estrazioni o è consultabile sul sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it.

I premi in danaro sono attribuiti ai partecipanti alla lotteria degli scontrini a seguito di estrazioni (settimanali, mensili e annuali) i cui premi erogabili sono i seguenti:

PREMI LOTTERIA DEGLI SCONTRINI	
Estrazione settimanale	
Premio consumatore	Premio esercente
15 premi da 25.000 euro	15 premi da 5.000 euro
Estrazione mensile	
Premio consumatore	Premio esercente
10 premi da 100.000 euro	10 premi da 20.000 euro
Estrazione annuale	
Premio consumatore	Premio esercente
1 premio da 5.000.000 euro	1 premio da 1.000.000 euro

Gli acquirenti vincitori vengono informati immediatamente tramite sms, email o instant messaging (ove i relativi dettagli siano stati forniti dal consumatore nell'area riservata del "Portale Lotteria").

È previsto, inoltre, che la comunicazione formale avvenga tramite raccomandata, oppure tramite PEC, se indicata nell'apposito portale della lotteria degli scontrini.

Anche l'esercente che risulta vincitore riceve una comunicazione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che lo individua sulla base del numero di partita IVA memorizzato nella banca dati del Sistema Lotteria, ferma l'adozione di procedure idonee ad assicurare la riservatezza sull'identità del vincitore. In tal caso, per i soggetti diversi dalle persone fisiche la residenza coincide con la sede legale o, in mancanza, con la sede amministrativa.

L'eventuale vincita può essere verificata dal consumatore e/o dall'esercente anche attraverso l'area riservata del portale "Lotteria degli Scontrini", cui è possibile accedere con Spid, le credenziali Fisconline ed Entratel o la Carta nazionale dei servizi (CNS).

Il premio andrà ritirato entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita ed il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario o postale.

I premi non concorrono a formare il reddito del percipiente e non sono assoggettati ad alcun prelievo fiscale.

Il pagamento dei premi è subordinato alla presentazione, qualora non sia già in possesso dell'amministrazione, della documentazione attestante il pagamento tramite strumenti elettronici (quali estratto di conto o documenti analoghi).

Tale adempimento è da considerare in capo sia all'acquirente, sia all'esercente, in modo tale da rendere indipendenti e autonome le operazioni di reclamo della vincita da parte di entrambi i vincitori.

Ulteriori chiarimenti sono reperibili:

- nelle guide fiscali pubblicate dall'Agenzia delle Entrate sul proprio sito;
- sul c.d. "portale Lotteria", disponibile sul sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it.